

STUDIO  
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi  
Dott. Piero Cecchetti  
Dott. Concetta Bonaffini  
Dott. Claudia Sgualdino  
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi  
Dott. Paolo Spriano  
Dott. Serena Casalis  
Dott. Stefano Angelino

Via Pietro Micca n.20  
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922  
Tel. +39 011 5612.555  
Fax +39 011 0922.923  
Email: segreteria@bceassociati.it  
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a  
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti  
Loro Sedi**

m/email

Torino, 08 gennaio 2020

**Circolare n. 1/2020**

**OGGETTO: Conferme e modifiche del Collegato fiscale alla Finanziaria 2020**

Con la conversione in legge del DL n. 124/2019 (Legge 157/2019 pubblicata il 24.12.2019), il c.d. "Collegato fiscale alla Finanziaria 2020", sono state apportate una serie di modifiche e innovazioni normative rispetto all'impostazione originaria del Decreto, oltre alla conferma di numerose disposizioni già introdotte.

Tra le principali conferme occorre ricordare:

**1.1 COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI SUPERIORI AD EURO 5.000**

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione per i crediti IVA annuale/trimestrale, IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive, per importi superiori ad euro 5.000 annui, può essere effettuata **solo previa presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito** e solo con presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**1.2 COMPENSAZIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO CANALI TELEMATICI**

Confermato l'obbligo di presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, per la compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (rimborsi da mod. 730, Bonus Renzi, etc.) nonché dei soggetti non titolari di partita IVA.

### **1.3 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

Viene estesa la disciplina del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali assimilati. Tale disposizione non è applicabile ai soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter ed alle agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale ed alle agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

### **1.4 DICHIARAZIONI PRECOMPILATE**

A decorrere dalle operazioni IVA effettuate **dall'1.7.2020** in via sperimentale, grazie all'acquisizione dei dati delle operazioni attraverso le fatture elettroniche, l'esterometro e i corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le **bozze dei registri IVA** ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 e delle **comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche**. A partire dalle operazioni IVA 2021 verrà messa a disposizione anche la bozza del mod. IVA;

### **1.5 CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI**

Viene confermato di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente non siano superiori ad euro 400.000. In sede di conversione è stata prevista l'estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a **decorrere dall'1.7.2020**;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo ed è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "*aiuti de minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

### **1.6 INNALZAMENTO PENE PER REATI TRIBUTARI**

Il Collegato è intervenuto modificando il D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali; in particolare ora è disposto che:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

- se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  - l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore ad euro 100.000 (in precedenza euro 150.000);
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2 milioni (in precedenza euro 3 milioni);
- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro 50.000;
- in caso di emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
- in caso di occultamento/distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
- in sede di conversione **non è stata confermata la riduzione delle soglie** (rispettivamente euro 100.000 ed euro 150.000) **della rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute** dovute/certificate **e dell'IVA** che pertanto **rimangono** fissate rispettivamente ad **euro 150.000 ed euro 250.000**.

### **1.7 ALTRE CONFERME DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DL 124/2019**

Altri importanti provvedimenti normativi confermati in sede di conversione del Decreto sono i seguenti:

- in caso di **accollo del debito d'imposta**, il **divieto** per l'accollante **di procedere al pagamento compensando** con i propri crediti;
- **divieto di utilizzo di crediti in compensazione in caso** di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Provvedimento **di cessazione della partita IVA** o di esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE;
- obbligo, in merito all'**acquisto UE di veicoli usati**, di preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto al versamento dell'IVA tramite mod. F24 ELIDE, anche nei confronti di soggetti privati che acquistano mezzi usati in altri Stati UE;

- i file delle **fatture elettroniche** sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e controllo;
- **prorogato al 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);**
- graduale **riduzione della soglia limite per l'utilizzo del denaro contante ad euro 2.000 a decorrere dall'1.7.2020** fino al 31.12.2021 ed euro 1.000 a decorrere dall'1.1.2022;
- proroga dal 31.7.2019 al 30.11.2019 del termine per il pagamento dell'unica soluzione o prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'agente di riscossione dal 2000 al 2017;
- prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese/lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato;
- **rideterminazione** dei versamenti relativi all'**acconto IRPEF/IRES/IRAP in due rate di pari importo (50%)**.

In merito alle **modifiche** apportate in sede di conversione, le principali sono:

### **2.1 SANZIONE PREVISTA IN CASO DI SCARTO DEL MOD. F24**

dall'originale previsione di euro 1.000 per ogni modello scartato alla disposizione definitiva consistente nel **5% per importi fino ad euro 5.000 ed euro 250 per importi superiori ad euro 5.000** per ciascuna delega non eseguita. Le nuove sanzioni sono applicabili ai modelli F24 presentati **a decorrere dal mese di marzo 2020**, non è applicabile il cosiddetto "cumulo giuridico" ed il contribuente ha facoltà, entro 30 giorni, di fornire chiarimenti in merito all'Agenzia delle Entrate.

### **2.2 PERIODICITA' ESTEROMETRO TRIMESTRALE**

In sede di conversione del Decreto, è stato disposto che **la trasmissione** del c.d. esterometro **va effettuata trimestralmente** (non più mensilmente) **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**. La modifica interessa già il primo trimestre del 2020 (con scadenza per l'invio il 30 aprile 2020) mentre, per la comunicazione relativa al mese di dicembre 2019, rimane in vigore la scadenza del 31 gennaio 2020;

### **2.3 RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI**

completamente rivista all'art. 4 la disciplina relativa a ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (nuovo art. 17-bis D.Lgs. n. 241/97): **i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un'opera (o più) o di un servizio (o più) di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali, **devono richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'addizionale regionale e comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tali mod. F24 devono essere distinti per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera/servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

**Nel caso in cui la trasmissione non avvenga** oppure il versamento risulti omesso o insufficiente, **il committente deve sospendere**, finché perdura l'inadempimento, **il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio** ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate. In caso di inottemperanza, la sanzione prevista per il committente è pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

**Esclusione dai predetti obblighi** si ha nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una **specificata certificazione** (una sorta di "DURC fiscale") **rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto

fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tale certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi** dalla data del rilascio. **Le imprese appaltatrici/affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti;

#### **2.4 ALTRE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE**

Altri importanti provvedimenti normativi introdotti o modificati in sede di conversione del Decreto sono i seguenti:

- revisione dei **termini per la presentazione del mod. 730** e degli adempimenti ad esso collegati **a decorrere dal 1° gennaio 2021** (mod. 730/2022);
- il versamento dell'**imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16 giugno e 16 dicembre) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di euro 1.000;
- **differimento all'1.7.2020** dell'entrata in funzione della c.d. "**lotteria degli scontrini**";
- definita la modalità di **tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice** (nel caso di soci residenti in Italia) da parte di società di capitali ed enti commerciali/non commerciali residenti: i dividendi si intendono **percepiti per trasparenza dai rispettivi soci**, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi;

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

**STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI**